



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO PER IL PERIODO 2022 - 2027, CON POSSIBILE PROROGA TECNICA PER UN ULTERIORE ANNO.

Il giorno 21.04.2022 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

consigliere **Bosetti Stefano**  
e consiglieri **Bozzarelli Elisabetta**  
**Bridi Vittorio**  
**Brugnara Michele**  
**Carli Marcello**  
**Casonato Giulia**  
**Chilà Filomena**  
**Dal Ri Alessandro**  
**Demattè Daniele**  
**El Barji Assou**  
**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**  
**Frachetti Piergiorgio**  
**Franzoia Mariachiara**  
**Gilmozzi Italo**  
**Giuliani Bruna**  
**Lenzi Walter**  
**Maschio Andrea**  
**Maule Chiara**  
**Merler Andrea**  
**Panetta Salvatore**  
**Pedrotti Alberto**

**Robol Andrea**  
**Saltori Alessandro**  
**Serra Nicola**  
**Stanchina Roberto**  
**Tomasi Renato**  
**Uez Tiziano**  
**Zanetti Cristian**  
**Zanetti Silvia**

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**  
consigliere **Angeli Eleonora**  
e consiglieri **Baggia Monica**  
**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**  
**Guastamacchia Fabrizio**  
**Maestranzi Dario**

**Urbani Giuseppe**  
**Zappini Federico**

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/20 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, dall'estate del 2017, a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale p.ed. 1058 C.C. Villazzano, sito nella Circostrizione di Villazzano (Trento), in via Umberto Giordano n. 6, è attiva, presso il medesimo immobile, un'attività teatrale denominata "Teatro di Villazzano", la cui gestione è stata affidata in concessione dal Comune di Trento, a seguito di apposita gara, all'Associazione di Promozione Sociale Teatro E, come risulta dal contratto n. 952 rep. di data 11 agosto 2017;

dato atto che in questi anni il Teatro di Villazzano ha mantenuto la sua funzione di cuore culturale della comunità locale, da sempre riconosciuta, grazie ad un'offerta spettacolistica proposta dal soggetto gestore in grado di contemperare le diverse esigenze del contesto cittadino e provinciale, raccogliendo così un successo crescente sul territorio, che gli ha consentito di connotarsi per una funzione sociale legata alla comunità locale, come teatro aperto oltre i confini della territorialità circoscrizionale, in ragione della sua capienza e grazie alle reti intessute con alcuni degli altri teatri già funzionanti in città e nelle sue immediate adiacenze;

preso atto che il contratto relativo alla concessione del servizio attualmente in essere giungerà a scadenza il prossimo 30 giugno 2022;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza del contratto si rende necessaria una riflessione sull'esigenza di mantenere tale servizio e sulle caratteristiche del medesimo, oltre che rispetto alla forma gestionale;

dato atto che la gestione del servizio richiede figure professionali adeguatamente preparate e specializzate in campo culturale ed artistico, oltre all'impiego di risorse finanziarie sufficienti ad assicurarne l'efficiente e corretto funzionamento;

atteso che, a seguito delle valutazioni effettuate dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento circa le possibili modalità di gestione del servizio, si è ritenuto opportuno e corretto escludere una possibile gestione diretta in economia, per le seguenti ragioni:

- elevati costi che ciò comporterebbe in ragione dell'attuale situazione finanziaria, del contenimento della spesa pubblica e dei vincoli relativi all'assunzione di nuovo personale artistico e tecnico;
- carenza nella pianta organica comunale di figure competenti ad una gestione del servizio adeguata in riferimento agli obiettivi informativi e formativi che si intendono conseguire;
- buon esito dell'esperienza già maturata negli scorsi anni, nei quali la formula dell'affidamento del servizio ad un soggetto esterno si è rivelata, al contempo, efficace sotto il profilo della qualità del servizio erogato ed efficiente dal punto di vista gestionale-finanziario;

rilevato che ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) della L.r. 2/2018 e s.m. è competenza del Consiglio comunale stabilire la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali;

considerato che, in vista del nuovo affidamento, il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha predisposto un piano economico-finanziario, disponibile agli atti del procedimento (prot. n. 63778/2022), contenente la stima delle entrate e delle uscite previste per la prossima gestione, basata sulle risultanze della gestione economica condotta durante l'affidamento in scadenza, sulle attese in termini di consolidamento e miglioramento continuo del livello qualitativo dell'offerta, su una stima di ripresa degli accessi a teatro a seguito della recente crisi pandemica che nell'ultimo biennio ha effettivamente determinato un rallentamento del percorso di crescita del Teatro sul territorio e sui parametri minimi di erogazione del servizio sulla base delle prestazioni richieste, che vengono enucleate, nei lineamenti fondamentali, nel documento che si allega alla presente deliberazione (Allegato n. 1) e che saranno successivamente specificate con maggiori livelli di dettaglio negli atti di gara;

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio nel rispetto dei parametri e degli standard qualitativi richiesti, non risulta possibile conseguire la piena ed autonoma remunerazione dei costi da sostenersi per la gestione del servizio per mezzo delle sole entrate derivanti dalla

medesima attività, come risulta dal piano economico sopracitato;

ritenuto in particolare necessario, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario del P.E.F., tenuto conto dell'esigenza di assicurare una corretta remunerazione dei fattori della produzione e del lavoro, da intendersi quali condizioni necessarie per consentire la gestione di un servizio qualitativamente elevato ed accessibile anche in termini di tariffe in favore della collettività, prevedere che il Comune di Trento intervenga a concorrente copertura dei costi gestionali mediante un prezzo annuo a favore del futuro gestore pari a 65.000,00 euro (oneri esclusi), soggetto a ribasso in sede di gara, corrispondente al predetto divario tra costi annui previsti ed entrate attese;

rilevato che la corresponsione di un prezzo ad integrazione delle entrate a vario titolo derivanti dalla gestione diretta del servizio, oltre che rispondere ad un obiettivo di equilibrio del piano economico-finanziario risponde a finalità di servizio pubblico, essendo volto a garantire che i servizi di interesse economico generale siano prestati secondo principi di continuità, universalità, accessibilità e qualità, intervenendo con le necessarie adeguate compensazioni economiche, di fatto integrative delle tariffe proponibili sul mercato, al fine di rendere sostenibile il servizio;

ritenuto necessario, alla luce del quadro economico così delineato e delle tipologie di attività richieste, procedere ad una puntuale disamina delle corrette modalità di affidamento del servizio in oggetto, anche alla luce delle considerazioni espresse all'interno della deliberazione dell'A.N.A.C. del 14.12.2016 n. 1300, con la quale è stata chiarita, seppur con riferimento al servizio di gestione di impianti sportivi, la differenza tra servizi pubblici con e senza rilevanza economica, stabilendo che:

- a) nel caso di gestione di servizi con rilevanza economica, si rientra nella "concessione di servizi", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice degli Appalti, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
- b) nel caso di gestione di servizi privi di rilevanza economica, la relativa gestione viene esclusa dalla disciplina delle concessioni di servizi (articolo 164, comma 3), e viene ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

ritenuto che la rilevanza economica della conduzione debba essere valutata nel concreto, tenendo conto non solo della potenziale e diretta remuneratività del servizio e del rispetto del limite massimo di sostegno pubblico di cui all'art. 165 del Codice degli Appalti (pari al 49% dell'investimento complessivo), ma anche delle modalità di gestione, erogazione e fruizione del medesimo, dei vincoli e obblighi conseguenti alle norme di gara e all'effettiva autonomia e responsabilità imprenditoriale dell'operatore economico, anche in termini di allocazione del rischio operativo correttamente inteso come "rischio legato alla gestione [...] dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi" tale per cui "in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero [...] dei costi sostenuti per la gestione [...] dei servizi oggetto della concessione" sempre che la parte del rischio trasferita all'operatore economico comporti "una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile" (art. 3, comma 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016);

ricordato che ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito dalla Legge 26.04.1983 n. 131, l'attività teatrale è contemplata, insieme ai musei, alle pinacoteche, alle gallerie e alle mostre, tra i servizi pubblici a domanda individuale, la cui istituzione è rimessa alla valutazione dell'Ente pubblico nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale dal combinato disposto degli artt. 42 e 112, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed a livello locale dal combinato disposto degli artt. 13 della L.p. 3/2006 e 44 della L.r. 04.01.1993 n. 1;

rilevato che a livello giurisprudenziale sono stati enucleati una pluralità di indici ritenuti qualificanti una concessione di servizio pubblico locale di rilievo economico e a domanda individuale e di seguito riportati (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28.06.2019 n. 4463):

- la presenza di un autentico servizio pubblico locale rivolto alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali, [...] dovendosi intendere per tale quello rivolto all'utenza, capace di soddisfare interessi generali e di garantire una redditività, del quale i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività;
- la prestazione a carico degli utenti, che si riscontra tipicamente nei servizi a domanda individuale;
- l'assunzione a carico del concessionario del rischio economico relativo alla gestione del

servizio;

- la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, tendenzialmente a tempo indeterminato o comunque per un periodo di lunga durata;
- la sottoposizione del gestore a una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità, perché ciò che connota in modo rilevante la natura di servizio pubblico è il conseguimento di fini sociali a favore della collettività per il tramite dell'attività svolta dal gestore;
- la struttura trilaterale del rapporto (Amministrazione; gestore; utenti);
- la delega traslativa di poteri organizzatori dall'Ente al privato, che deve esprimere [...] la sostanza di un atto di organizzazione e, segnatamente, la proiezione esterna dell'*utilitas* perseguita con l'atto concessorio in ordine all'esternalizzazione del servizio affidato in gestione al privato, che, a sua volta, ottiene il vantaggio costituito dalla possibilità di esigere una tariffa nei confronti degli utenti, comprensivo del suo utile;

ritenuto che nel caso di specie ricorrano tutte le circostanze richiamate in quanto:

- all'operatore economico è riservata effettiva autonomia artistica, organizzativa e gestionale nella realizzazione della proposta, nel rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi dedotti in gara;
- le entrate derivanti dalla gestione imprenditoriale, tali intendendosi non solo gli incassi da vendita di biglietti, ma anche i proventi conseguenti all'attività, anch'essa gestionale, di messa a disposizione degli spazi teatrali, nonché la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di compartecipazione e co-finanziamento delle attività da parte di Enti privati, rappresentano la fonte maggioritaria di copertura delle spese gestionali, pur in presenza di un intervento pubblico che si mantiene non marginale in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta culturale di prossimità, inclusiva e caratterizzante per il territorio;
- il rapporto (Amministrazione; gestore; utenti) si mantiene a tutti gli effetti trilaterale, competendo direttamente all'operatore economico l'incasso dei proventi derivanti dalla gestione del teatro, la cui entità dipende in misura concorrente da più variabili, alcune esogene, connesse in particolare alle fluttuazioni della domanda e della capacità di spesa degli utenti ed altre endogene connesse in particolare alla capacità del soggetto di leggere ed intercettare i bisogni e le aspettative del territorio, proporre ed elaborare piani tariffari e di abbonamento flessibili, comunicare e promuovere la propria attività e incentivarne la fruizione da parte del proprio bacino d'utenza potenziale;
- permane in capo all'operatore economico un effettivo rischio operativo legato sia alla domanda, conformemente alle valutazioni di cui al punto precedente, che dell'offerta, legato in particolare alla variabilità dei costi gestionali e relative fluttuazioni;

rilevato in particolare che la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, lascia margini ai legislatori nazionali nella declinazione della normativa interna, ammettendo anche che una parte del rischio possa rimanere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore, ponendo come unico limite all'ammissibilità del ricorso alla concessione l'eventualità in cui il rischio sia eliminato del tutto (considerando nn. 18 e 19);

ritenuto pertanto, come correttamente rilevato da Consiglio di Stato, sez. I, parere 22.04.2020 n. 823 (in senso conforme a Consiglio di Stato, Comm. spec., parere 01.04.2016 n. 855), che la componente rischio possa essere ritenuta effettivamente sussistente anche in relazione a concessioni in cui v'è concorrente intervento dell'Amministrazione aggiudicatrice (cosiddette concessioni "tiepide" o "fredde"), a condizione che il medesimo – reso necessario dalla non completa e piena autosostenibilità della gestione, derivante anche, come nel caso che qui occupa, dai vincoli quali-quantitativi posti in offerta e da obblighi di pubblico servizio – non sia tale da eliminare il rischio a carico dell'operatore economico e sia ulteriormente rispettoso del vincolo quantitativo di cui all'art. 165, comma 2 D.Lgs. 50/2016;

rilevato in particolare che l'ammontare del prezzo massimo che il Comune prevede di poter stanziare a concorrente copertura degli oneri di gestione del teatro di Villazzano, come risultante dal P.E.F. di massima predisposto dal Servizio competente, risulta essere, sull'intera durata contrattuale, inferiore al 40% del valore complessivo della concessione e che il medesimo si mantiene inferiore alla soglia massima del 49% dell'importo complessivo dell'investimento necessario all'erogazione del servizio anche se sommato alle ulteriori entrate che si stima il soggetto possa ottenere per la propria attività da altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto tra i commi 6 ed 8 dell'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;

ritenuto pertanto, alla luce di tutte le considerazioni soprariportate, di poter

confermare, anche alla scadenza dell'attuale contratto, la forma gestionale attualmente vigente, corrispondente alla concessione di servizi;

ritenuto, inoltre, corretto, al fine di contemperare adeguatamente la necessità di contenimento delle spese a carico del bilancio comunale con le esigenze di massima valorizzazione dei livelli qualitativi dell'offerta culturale del servizio, procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95 del Codice, attribuendo alle componenti tecnica ed economica dell'offerta rispettivamente un peso del 80% e 20%, ed individuando, ai fini della determinazione del prezzo da porre a carico dell'Amministrazione, una base d'asta pari ad euro 65.000,00 (oneri fiscali esclusi);

atteso che si ritiene opportuno fissare la durata del presente affidamento in 5 anni, decorrenti dal 01.07.2022, o comunque dalla data di consegna dei locali o avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione, con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno, al fine di garantire un servizio per la collettività dotato di una stabilità e continuità temporale idonea a promuovere l'abitudine del pubblico alla fruizione del servizio;

preso atto che, in base alle risultanze del citato Piano Economico-Finanziario, il valore della concessione, per il periodo di 5 anni, risulta pari ad euro 844.300,00 (ottocentoquarantaquattromilatrecento,00), oneri fiscali esclusi, e si attesta, pertanto, al di sotto della soglia comunitaria vigente per le concessioni, pari ad euro 5.382.000,00 (cinquemilionitrecentottantaduemila,00);

dato, inoltre, atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha provveduto altresì a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento, un Avviso di Preinformazione rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alla stessa ed al servizio da affidare e finalizzata a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'abbiano già fatto, nel bando di ME-PAT "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", alla categoria merceologica "Gestione di infrastrutture artistiche" – CPV 92320000-0;

dato atto che il predetto Avviso di Preinformazione, pur non vincolando l'Amministrazione comunale all'effettiva indizione della gara, risulta funzionale a consentire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della libertà di concorrenza;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili per come sopra indicate perché le stesse garantiscono un servizio pienamente confacente alle necessità dell'Amministrazione, pur nella ricerca del contenimento della spesa;

tenuto conto che la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo maggiore o uguale ad euro 40.000,00, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (biennio 2022-2023), prevede l'affidamento del servizio in oggetto, prescrivendo l'approvazione del provvedimento a contrarre nel corso dell'anno 2022;

rilevato che occorre, pertanto, procedere all'indizione della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente;

preso atto che la presente proposta di deliberazione ed il relativo Allegato n. 1 sono stati esaminati dal Consiglio circoscrizionale di Villazzano, che ha espresso parere favorevole in data 04.04.2022;

preso atto che la Commissione consiliare per le Politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e la Commissione per la Vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione hanno esaminato, in forma congiunta, la presente proposta di deliberazione ed i documenti di cui all'Allegato n. 1 in data 12.04.2022;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 della L.r. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 43 dello Statuto comunale (richiamati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, così come da ultimo modificato con deliberazione consiliare di data 28.07.2021 n. 128), deve essere demandata alla competenza della Giunta comunale "l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private";

rilevato altresì che, in base a quanto si evince dall'art. 12, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, l'adozione del provvedimento a contrarre e l'approvazione degli atti di gara spettano al Dirigente del Servizio procedente, il quale, in base a quanto previsto negli atti di programmazione, viene individuato, nel caso di specie, nel Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lett. g) della L.r. 03.05.2018 n. 2 (richiamato dall'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento), in base al quale al medesimo Organo competono “la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali”;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di disporre, ai sensi dell'art. 49 della L.r. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, l'affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di gestione del Teatro di Villazzano, nel rispetto di tutto quanto indicato in premessa;
2. di approvare il documento denominato “Descrizione oggetto del servizio e prestazioni fondamentali richieste”, Allegato n. 1, contenente l'indicazione delle prestazioni fondamentali da richiedere al futuro gestore del servizio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di demandare, secondo quanto esposto in premessa, alla Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della relativa procedura di gara;
4. di demandare, secondo quanto esposto in premessa, alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, l'adozione del provvedimento a contrarre, comprensivo dei contenuti di cui agli artt. 7-bis e 14 del medesimo Regolamento, nonché la predisposizione e la pubblicazione dei documenti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di

impegno di spesa, curando altresì ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della gara e la gestione del successivo contratto;

5. di indicare quale responsabile della procedura di gara la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO PER IL PERIODO 2022 - 2027, CON POSSIBILE PROROGA TECNICA PER UN ULTERIORE ANNO.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

**Favorevoli:** n. 19 (Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Franzoia, Gilmozzi, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 11 (Bridi, Carli, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Maschio, Merler, Saltori, Zanetti C., Zanetti S.)

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 21.04.2022

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 20 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO PER IL PERIODO 2022 - 2027, CON POSSIBILE PROROGA TECNICA PER UN ULTERIORE ANNO

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 13 aprile 2022

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili  
La Dirigente  
dott.ssa Laura Begher  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 20 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO PER IL PERIODO 2022 - 2027, CON POSSIBILE PROROGA TECNICA PER UN ULTERIORE ANNO

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 13.04.2022